



REGIONE LAZIO

Dipartimento Sociale

*Direzione Regionale Formazione
e Politiche del Lavoro*



*MIUR –Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio*

*Direzione Generale
Area del Sistema Integrato*

**ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DALL'ANNO SCOLASTICO 2003/2004
DI UN' OFFERTA FORMATIVA SPERIMENTALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE NELLE MORE DELL'EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI
DI CUI ALLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53**

(Approvato, in data 19 Giugno 2003, dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni - Autonomie Locali)

INTESA INTERISTITUZIONALE

tra

la Regione Lazio – Assessorato Scuola, Formazione, Lavoro, di seguito indicata come Regione, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212, Codice Fiscale: 80143490581, rappresentata per la sottoscrizione del presente atto da Franco Schina, n. q. di Direttore della Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro

e

la Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio, di seguito indicata come Direzione, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Ostiense, 131/L, Codice Fiscale: 97248840585, rappresentata per la sottoscrizione del presente atto da Francesco de Sanctis, n. q. di Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio

premesse che:

- in data 24 luglio 2002, fra la Regione Lazio, il MIUR e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione;
- il citato Protocollo è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 1169 del 2 agosto 2002;

- in data 9 gennaio 2003 è stata siglata l'Intesa Interistituzionale attuativa della sperimentazione, tra l'U.S.R. e la Regione Lazio per la realizzazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e formazione;
- in data 3/3/2003 la Giunta regionale del Lazio con delibera n. 143 ha approvato il Piano di finanziamento alle province per l'attivazione dei 34 percorsi attuativi del protocollo d'intesa per gli anni scolastici 2002/03, 2003/04, 2004/05;
- in data 28/3/2003 è intervenuta la Legge 53 che ha ridefinito e ampliato il contenuto della Legge 144/99 ed ha abrogato la Legge 9/99;
- che a seguito di tale abrogazione, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 Marzo 2003 N. 53, la Conferenza Unificata Stato – regioni Autonomie locali in data 19/6/2003, ha approvato l'Accordo quadro diretto a consentire l'esercizio del diritto/dovere all'istruzione e formazione anche attraverso percorsi triennali sperimentali, previe intese specifiche in ciascuna Regione;
- che, come previsto all'art. 6 del suddetto Accordo, in data 24 luglio 2003 è stato siglato il Protocollo di Intesa fra il MIUR, MPLS e la Regione Lazio per la realizzazione dall' a.s. 2003/04 di un'offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale;
- che, in conseguenza, si rende necessario, ai sensi dell'art. 7 del suddetto Accordo, ridefinire l'intesa interistituzionale del 9 gennaio 2003 adeguandolo ai contenuti del predetto Protocollo e assicurando, comunque, la ricollocazione, all'interno dei predetti percorsi triennali, delle iniziative sperimentali già attivate in esecuzione del Protocollo di intesa del 24 luglio 2002;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell'Accordo quadro approvato dalla Conferenza unificata Stato- Regioni Autonomie locali il 19/06/2003 e del Protocollo di Intesa MIUR, MLPS e Regione Lazio del 24 luglio 2003, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 Marzo 2003, n. 53, un'offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi integrati di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, anche al fine di passaggi tra i sistemi formativi.

2. La presente intesa è diretta ad assicurare con il massimo apporto organizzativo – funzionale e finanziario, la realizzazione della sperimentazione triennale di percorsi integrati di istruzione e formazione professionale che, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, sono finalizzati:

- ◆ al conseguimento di una qualifica professionale, riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE);
- ◆ all'acquisizione e certificazione di crediti riconosciuti per eventuali passaggi e rientri degli studenti fra l'istruzione scolastica e la formazione professionale e viceversa.

3. Per favorire tali finalità le Parti si impegnano:

- a. a favorire l'integrazione tra istituzioni scolastiche autonome e istituzioni formative accreditate attraverso intese che, nel rispetto delle specifiche identità e missioni istituzionali di ciascuno, condividano le finalità da perseguire attraverso l'offerta formativa sperimentale triennale;
- b. ad un progressivo adeguamento dei percorsi agli standard formativi minimi di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro;
- c. alla ridefinizione di aspetti teorici e pratici dell'orientamento, finalizzata alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente in ingresso ed in uscita dei percorsi;
- d. alla reciproca messa a disposizione di sedi, attrezzature, servizi e risorse;
- e. alla programmazione congiunta, concertata con le parti sociali, di progetti in alternanza scuola-lavoro finalizzati ad un'offerta personalizzata;
- f. alla programmazione di interventi comuni di formazione dei formatori, per lo scambio di esperienze tra i vari sistemi e l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento e dell'alternanza;
- g. alla individuazione di modalità di accompagnamento, monitoraggio e valutazione della sperimentazione.

4. Le attività sperimentali poste in essere in attuazione del Protocollo di intesa del 24 luglio 2002, previa verifica dello stato di attuazione e dei contenuti realizzati nonché delle eventuali necessarie integrazioni, sono ricondotti all'interno della sperimentazione triennale di cui alla presente intesa interistituzionale secondo modalità da stabilire in un apposito protocollo da confrontare con le OO.SS

Art. 2 – Ambiti professionali

1. La Regione verificata con le parti sociali, la sussistenza di eventuali fabbisogni emergenti nei diversi contesti territoriali con l'obiettivo di un'offerta formativa di qualità e diffusa nel territorio, comunica all'USR gli ambiti professionali individuati dalle Province.
2. La Direzione Generale dell'USR, sulla base dei criteri di territorialità e della affinità con dette aree e della ubicazione dei soggetti attuatori, si attiva per individuare gli istituti scolastici di secondo grado (Tecnici, Professionali e ISA) partners dell'istituzione formativa.
3. La Regione e l'USR ridefiniscono lo schema tipo di convenzione, da sottoscrivere tra l'istituzione formativa titolare di sede accreditata e l'istituzione scolastica, nella quale siano individuati i macro indicatori afferenti a: obiettivi formativi ed aree formative e numero unità didattico/formative capitalizzabili, tempistica e modalità di accertamento delle competenze/crediti acquisiti e/o maturati, criteri per il reciproco riconoscimento, tempistica e modalità ai fini dei passaggi tra i sistemi, criteri e modalità di acquisizione della documentazione della sperimentazione atta ad assicurare la riproducibilità della sperimentazione stessa, criteri e modalità per le valutazioni di efficienza ed efficacia, modalità per il monitoraggio, criteri, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, entro i

quali ricondurre la partecipazione dei docenti e dei formatori alle attività coprogettuali e curricolari.

Art. 3 - Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale di cui all'art.1 dell'Accordo quadro nella regione Lazio, sono caratterizzati dalle tipologie di offerta, riconducibile ai sub comparti economici secondo la classificazione Isfol-ORFEO, di seguito riportati:

- percorsi del settore Meccanica – Metallurgia, codice Isfol-ORFEO: 05
- percorsi del settore Elettricità Elettronica, codice Isfol-ORFEO: 06
- percorsi del settore Grafica Fotografica Cartotecnica, codice Isfol-ORFEO: 11
- percorsi del settore Turismo, codice Isfol-ORFEO: 17
- percorsi del settore Lavori di ufficio, codice Isfol-ORFEO: 19
- percorsi del settore Industria Alberghiera e Ristorazione, codice Isfol-ORFEO: 21
- percorsi del settore Informatica, codice Isfol-ORFEO: 26

2. Il percorso sperimentale è caratterizzato da:

A) Misure di accompagnamento, con azioni di:

- **Accoglienza**, basate su: conoscenza della persona; valorizzazione delle sue esperienze e relativi vissuti di tipo culturale e sociale; riconoscimento dei crediti in ingresso, formazione del gruppo - classe e integrazione in esso; conoscenza del contesto formativo, dei suoi attori e delle sue regole; definizione o assunzione consapevole del progetto formativo; delineazione di un “patto formativo”;
- **Riconoscimento dei crediti in entrata**
All'inizio di ogni percorso nella fase di accoglienza, attraverso un bilancio delle risorse personali in grado di evidenziare i crediti formali, informali e non formali posseduti dagli allievi, si delinea il percorso formativo personalizzato;
- **Orientamento e riorientamento**
La dimensione orientativa e la formazione di competenze sono entrambe protagoniste nella sperimentazione di cui al presente Accordo.
Acquisire, pertanto, un quadro di riferimento, in chiave orientativa, del modello formativo e del settore di riferimento, consentire alla persona di essere soggetto attivo nella costruzione e realizzazione del proprio progetto personale/professionale, favorire l'individuazione del percorso più coerente con interessi, attitudini e competenze personali, consentendo eventualmente all'allievo una seconda possibilità di scelta e aiutandolo a riorientarsi.
Le azioni di riorientamento sono supportate da specifiche attività di consulenza e sostegno a cura dei tutors e degli orientatori; agli allievi è garantita in ogni fase del percorso la possibilità di passaggi tra il sistema dell'istruzione e della formazione in entrambe le direzioni. A tal fine sono previste iniziative didattiche di raccordo. In particolare nel corso del primo anno sono previste eventuali azioni di riorientamento e di passaggio dopo le verifiche successive al primo tirocinio formativo-orientativo.
Nell'ottica di un sistema formativo regionale che integri risorse, professionalità, energie e nella prospettiva della costruzione di un sistema regionale integrato per

l'orientamento, le parti promuoveranno l'attivazione di staff territoriali integrati a livello locale, valorizzando le risorse professionali disponibili.

A tal fine, l'USR, nel rispetto delle norme contrattuali, si avvarrà anche dei 191 docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado della regione, che a seguito dell'esame conclusivo del Master Universitario di II livello, conseguiranno, nel novembre 2003, il titolo di "Mediatore per l'orientamento" con specifiche competenze necessarie a progettare e realizzare azioni orientative verso gli studenti, le famiglie e il territorio.

Per quel che riguarda l'accesso ai dati dell'anagrafe regionale degli studenti, l'USR pone a disposizione degli Uffici della Regione Lazio n° 1 password, in sostituzione di quella a suo tempo consegnata e conferma quelle già fornite alle Province, nonché, si impegna a concordare, con i servizi per l'impiego e le Province medesime, eventuali esigenze e/o proposte di miglioramento da rappresentare al suddetto sistema informativo.

- **Personalizzazione del percorso**, anche con riferimento a particolari categorie di destinatari.

Per gli allievi in situazione di disagio personale e sociale, anche provenienti da altri Paesi, sono previste azioni di supporto e/o di recupero nell'ambito della quota oraria destinata alla personalizzazione del percorso.

Agli allievi in situazione di handicap sono assicurati interventi di sostegno e sono formulati piani di formazione individualizzati, da allegare alle singole convenzioni, che saranno stipulate tra le istituzioni formative e le istituzioni scolastiche interessate.

B) Misure di sistema, concernenti:

Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche autonome che aderiscono alla sperimentazione sono coinvolte in misura paritetica alla istituzione formativa titolare della sede accreditata per l'obbligo formativo in tutte le fasi e gli aspetti delle attività previste dal progetto.

Gli organi collegiali competenti (collegio dei docenti e consiglio d'istituto) degli istituti interessati assumono formale delibera di adesione al Progetto.

Il Collegio dei Docenti propone, altresì, i criteri di scelta dei docenti che parteciperanno al percorso sperimentale.

Coinvolgimento delle Parti sociali

a) Organizzazioni Sindacali

Sullo schema del modello formativo che si intende sperimentare, con indicazione dei metodi e degli strumenti assunti a base del progetto, nonché sullo sviluppo triennale del modello stesso, è stato istituito dalla Regione Lazio un tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, cui partecipa anche l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio e le Province.

b) Aziende

Le aziende presso cui si svolgeranno gli stages, secondo le modalità stabilite nelle singole convenzioni, offriranno agli allievi esperienze dirette nel mondo del lavoro,

renderanno disponibili tutors aziendali, concorreranno alla valutazione dei tirocini e delle competenze in essi acquisiti.

Coinvolgimento del territorio

Le istituzioni formative, in collaborazione con le istituzioni scolastiche loro partners nella sperimentazione, cureranno i contatti con le strutture sociali e le istituzioni presenti sul territorio (assistenti sociali, ASL, centri per l'impiego, associazioni del mondo del lavoro, ecc) per collegare quanto più è possibile la sperimentazione del percorso al contesto o, anche, per supportare le famiglie in particolare, quando esse siano in situazioni di disagio.

Formazione congiunta dei formatori, ivi compresi i Tutors

Nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, al fine di garantire l'omogeneità metodologica, procedurale e di intervento delle attività formative previste e l'acquisizione delle competenze necessarie per una coprogettazione coerente con le finalità dei percorsi i membri del comitato tecnico paritetico di cui al successivo art.6 parteciperanno alle attività di formazione congiunta organizzate di intesa tra la Regione Lazio e Direzione generale dell'USR Lazio sulla base del modello positivamente realizzato nell'attuazione delle iniziative sperimentali già attivate nell'anno precedente.

I contenuti della formazione congiunta saranno ulteriormente arricchiti per quel che attiene:

- temi del rapporto tra il nuovo percorso e il mondo/mercato del lavoro;
- problematiche relative al monitoraggio/verifica dei risultati del percorso;
- problematiche relative alla certificazione come strumento di passaggio, in orizzontale e in verticale, ad altri percorsi.

Gli esiti della iniziativa realizzata e il modello che si intende porre in essere formeranno oggetto di specifiche valutazioni con le parti sociali.

Art. 4- Alunni destinatari

1. Al primo anno sono ammessi a frequentare alunni che hanno titolo ad iscriversi al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, con precedenza per coloro che hanno conseguito la licenza media nell'a.s. 2002/03. Nella composizione dei gruppi di alunni sarà curata, per quanto possibile, la omogeneità per età.
2. Come previsto dalla Circolare del MIUR n. 58 del 9/7/03 concernente l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto a.s. 2003/04, qualora a seguito di intese nel territorio fra istituzioni scolastiche e istituzioni formative per la realizzazione di percorsi sperimentali di cui al presente Accordo conseguano variazioni in diminuzione, opportunamente motivate, non comporteranno decremento nell'organico delle istituzioni scolastiche interessate.
3. La Regione promuove le necessarie intese con le Amministrazioni provinciali affinché la nuova offerta formativa sia adeguatamente pubblicizzata nel territorio di competenza.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che per il numero minimo di allievi, per la riparametrazione del finanziamento e per la disciplina dello svolgimento e rendicontazione delle attività trovano applicazione le determinazioni assunte dalle Amministrazioni provinciali nell'ambito delle direttive regionali in materia.

Art. 5 - Termini

1. Il percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale ha inizio dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 2, comma 2, tra l'istituto scolastico di riferimento e l'istituzione formativa.
2. Relativamente alle attività iniziate nell'anno formativo 2002/2003, i corsi iniziano il 16 settembre 2003.

Art. 6 - Organizzazione didattica

1. La responsabilità complessiva del progetto è demandata all'Organismo di indirizzo e valutazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) del Protocollo di Intesa MIUR, MPLS e Regione Lazio del 24 luglio 2003 e di cui al successivo articolo 9.
2. Concorre alla responsabilità del progetto il comitato tecnico paritetico, istituito congiuntamente tra istituzione scolastica e istituzione formativa in esecuzione della Convenzione sottoscritta tra le parti, il cui schema tipo è approvato dall'organismo di cui al comma 1).
3. Detto comitato è presieduto congiuntamente dal Dirigente scolastico e dal Dirigente dell'istituzione formativa, è costituito da docenti della scuola e da docenti formatori, in misura del 50% delle due componenti e rappresentativi di tutte le aree formative (umanistica, scientifica, tecnologico-professionale) di cui è costituito il percorso.
A tale organismo sono affidate la progettazione, l'organizzazione didattica, il monitoraggio, la valutazione dei singoli percorsi ed i raccordi con il mondo del lavoro.

In particolare il comitato in parola è responsabile:

- della definizione dei livelli di apprendimento connessi alle competenze finali di base, comuni, professionali specifiche per i settori della codifica Isfol-ORFEO indicati all'art. 2, comma 1);
- della concreta organizzazione del percorso (articolazione interna delle Unità Formative Capitalizzabili);
- della formulazione dell'orario analitico di svolgimento delle attività formative, comprese quelle destinate all'individualizzazione del percorso per recupero o approfondimento;
- della individuazione delle modalità di verifica degli apprendimenti;
- della tempistica e delle modalità di svolgimento dei tirocini
- delle relazioni con le attività di formazione in favore dell'apprendistato
- dell'adattamento alla persona degli interventi formativi, con un uso flessibile della risorsa tempo nell'ambito della incidenza temporale prevista dallo sviluppo annuale.

Art. 7 - Certificazioni

1. Relativamente alle attività già avviate, afferenti la sperimentazione di cui al protocollo del 24 luglio 2002, sulla base di metodologie congiuntamente definite, gli alunni con competenze / crediti certificati e reciprocamente riconosciuti sono ammessi a frequentare anni di corso scolastico / formativo successivi al primo in rapporto al valore delle competenze / crediti accertati ai sensi dell'art. 4 comma 6 D.P.R. 275/99 e art. 6 comma 4 del D.P.R. 257/2000.
2. Relativamente al percorso triennale di istruzione e formazione professionale le parti convengono sulla esigenza di attivare un percorso di partenariato istituzionale, a livello

regionale, per la elaborazione di proposte relative agli standard formativi minimi da sottoporre, previo confronto da parte della Regione con le parti sociali, al livello nazionale come previsto da punto 4. dell'Accordo quadro.

3. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'art. 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.
4. La registrazione delle competenze sarà fatta sul Libretto formativo personale dell'allievo.

Art. 8 – Risorse

1. La sperimentazione a titolarità regionale è assistita dalle seguenti risorse finanziarie:
 - a) quota a valere sui fondi statali destinati all'attuazione dell'obbligo formativo, a livello nazionale pari a € 204.709.570,00, attribuita alla Regione;
 - b) quota a valere sul bilancio della Regione, pari a € 20.600.000,00;
2. Giusto quanto previsto dall'Accordo quadro, le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003 a valere sul fondo di cui alla legge n. 440/97, a livello nazionale pari a € 11.345.273,00, concorrono alla programmazione regionale degli interventi che potrà comprendere l'eventuale utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola nonché delle strutture e pertanto, trattandosi di fondi del MIUR, senza ulteriori oneri a carico della Regione e delle Province, con particolare riferimento alle misure di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili, nonché alle funzioni di monitoraggio ed alle azioni di sistema.
3. Per quanto sopra illustrato, la Regione nella programmazione regionale include i fondi della L. 440/97, pari a € 1.071.477,11, destinandoli, oltre che alla formazione congiunta dei formatori, alle seguenti attività delle istituzioni scolastiche finalizzate alla realizzazione del percorso sperimentale:
 - a) Orientamento;
 - b) Progettazione;
 - c) Tutoraggio;
 - d) Personalizzazione dei percorsi;
 - e) Sostegno agli allievi disabili;
 - f) Funzioni di monitoraggio;
 - g) Riconoscimento dei crediti;
 - h) Spese di funzionamento derivanti dalla messa a disposizione di sedi e attrezzature;
 - i) Prestazioni aggiuntive del personale ATA;
 - j) Rapporti in collaborazione con le istituzioni formative di riferimento con il territorio, con le strutture sociali e le istituzioni presenti nel territorio al fine di collegare la sperimentazione del percorso al contesto territoriale.
4. La Regione prende atto che le risorse di cui al comma 2, sono trasferite all'USR, in attesa delle necessarie modificazioni legislative che a partire dall'esercizio finanziario per l'anno 2004 consentiranno il diretto trasferimento delle risorse stesse alle Regioni.

Pertanto i fondi suddetti verranno assegnati alle Istituzioni Scolastiche da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base della programmazione regionale sopra descritta ed in rapporto al fabbisogno risultante dalle singole convenzioni.

Art. 9 – Organismi di indirizzo, monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dall'art.4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'art. 6, comma 2, lett. c), del protocollo d'intesa tra MIUR, MLPS e Regione Lazio del 24 luglio 2003.
2. Le parti partecipano agli organismi di governo della sperimentazione, individuati dalla Regione previo confronto con le parti sociali e con le province:
 - **livello regionale**, il preesistente Comitato paritetico di coordinamento di cui al Protocollo di Intesa del 24/7/02, è integrato da due rappresentanti delle Province da queste designati
 - **livello provinciale**, un Comitato, presieduto dalla Provincia, composto da: 2 rappresentanti dell'USR, 2 rappresentanti delle istituzioni formative, 1 rappresentante i Centri per l'Impiego, 1 rappresentante i Centri di orientamento al lavoro facenti capo ai Comuni. Il Comitato è validamente costituito quando siano acquisite la metà più una delle designazioni da farsi entro 30 giorni dalla richiesta a cura degli enti rappresentati.
3. Le Parti designano i propri rappresentanti nei predetti organismi.

Art. 10 - Documentazione

1. La Direzione sovrintende e rende disponibili modelli formalizzati per documentare la sperimentazione e assume tutte le iniziative affinché la documentazione prodotta nel corso della sperimentazione stessa abbia il carattere della sistematicità, della trasferibilità e della riproducibilità in altri contesti. La Direzione altresì, rende fruibile la documentazione sul proprio sito www.lazio.istruzione.it, attiva iniziative di informazione sulla sperimentazione, dirette a tutti i soggetti interessati, nell'ambito dell'offerta formativa degli Istituti Secondari di I e II grado.
2. La Regione, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, assicura la circolarità della documentazione e la fruibilità della stessa attraverso il sito internet <http://sperimentazioni.sirio.regione.lazio.it> Sul medesimo sito la Regione provvede ad attivare una specifica sezione dedicata alla sperimentazione in atto.

Art. 11 – Durata

1. L'intesa esplica i propri effetti per tutto il periodo di validità della sperimentazione.

Art. 12 – Variazioni

1. L'intesa può essere modificata mediante richiesta scritta della parte che vi ha interesse controfirmata per accettazione dall'altra parte contraente. Le proposte di modifica saranno oggetto di confronto sindacale.

Roma, _____

REGIONE LAZIO

DIREZIONE GENERALE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL
LAZIO

IL DIRETTORE
Franco Schina

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco De Sanctis